

Comune di Loano

CASA DI RIPOSO “A. RAMELLA” SITA IN VIA STELLA, 36

NUOVA INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO, CALORE ED INCENDIO

SCHEMA DI CONTRATTO

(D.Lgs 18 aprile 2016, n.50)

(art.43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto lgs 12.4.2006 n° 163 - D.P.R. 5/10/2010 n° 207)

DATA: 01 giugno 2018

PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Marco Gaminara
c.f. GMN MRC 52R17 I480G

SOMMARIO

ART. 1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI _____	PAG.	4
ART. 2	OGGETTO DELL'APPALTO _____	PAG.	4
ART. 3	AMMONTARE DELL'APPALTO _____	AG.	4
ART. 4	CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI _____	PAG.	5
ART. 5	CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE _____	PAG.	5
ART. 6	DOCUMENTI COMPONENTI IL CONTRATTO E DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE _____	PAG.	5
ART. 7	SPESE DI CONTRATTO ED ALTRE _____	PAG.	7
ART. 8	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI _____	PAG.	7
ART. 9	TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO _____	PAG.	7
ART. 10	CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE _____	PAG.	7
ART. 11	PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE _____	PAG.	7
ART. 12	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI _____	PAG.	8
ART. 13	GARANZIE E ASSICURAZIONI _____	PAG.	8
ART. 14	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI _____	PAG.	11
ART. 15	RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELL'ENTE APPALTANTE _____	PAG.	12
ART. 16	RISERVE ED ACCORDO BONARIO _____	PAG.	12
ART. 17	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE _____	PAG.	13
ART. 18	DANNI ALLE OPERE ESEGUITE _____	PAG.	13
ART. 19	CAUSE DI FORZA MAGGIORE – LIQUIDAZIONE OPERE CONTABILIZZATE _____	PAG.	13
ART. 20	SICUREZZA NEI CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE _____	PAG.	14
ART. 21	FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE _____	PAG.	14
ART. 22	CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DELLE OPERE _____	PAG.	14
ART. 23	DIFESA AMBIENTALE – GESTIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE EDILIZIA _____	PAG.	16
ART. 24	ORDINI DI SERVIZIO _____	PAG.	16
ART. 25	IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI _____	PAG.	17
ART. 26	OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE – QUALITÀ URBANA _____	PAG.	17
ART. 27	SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI _____	PAG.	18
ART. 28	SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA _____	PAG.	19
ART. 29	MODICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA _____	PAG.	19
ART. 30	FUNZIONI, COMPITI ED ONERI DELL'APPALTATORE _____	PAG.	21
ART. 31	MANODOPERA – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE _____	PAG.	26
ART. 32	RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI _____	PAG.	27
ART. 33	FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE _____	PAG.	27
ART. 34	DIREZIONE DEI LAVORI ED ASSISTENZA CONTRARIA _____	PAG.	28
ART. 35	RINVENIMENTI DI OGGETTI _____	PAG.	28
ART. 36	ACCETTAZIONE DEI MATERIALI – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI _____	PAG.	28
ART. 37	VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI _____	PAG.	30
ART. 38	VALUTAZIONE DEL CORRISPETTIVO _____	PAG.	30
ART. 39	VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA _____	PAG.	31
ART. 40	NUOVI PREZZI _____	PAG.	31
ART. 41	INVARIABILITÀ E REVISIONE DEI PREZZI _____	PAG.	31
ART. 42	CONTABILITÀ DEI LAVORI _____	PAG.	32
ART. 43	STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI IN ACCONTO _____	PAG.	32
ART. 43BIS	ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'APPALTATORE _____	PAG.	33
ART. 44	CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE FINALE PAGAMENTI A SALDO _____	PAG.	33
ART. 45	ANTICIPAZIONE DI SOMME DA PARTE DELL'IMPRESA _____	PAG.	34
ART. 46	PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI - GARANZIA _____	PAG.	34
ART. 47	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE _____	PAG.	35
ART. 48	TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE _____	PAG.	36
ART. 49	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI _____	PAG.	36
ART. 50	PIANI DI SICUREZZA _____	PAG.	36
ART. 51	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA _____	PAG.	37

ART. 52	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA _____	PAG.	37
ART. 53	CUSTODIA DEL CANTIERE _____	PAG.	37
ART. 54	CARTELLO DI CANTIERE _____	PAG.	37
ART. 55	RICONOSCIMENTO PERSONALE DIPENDENTE E CONTROLLO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO MATERIALI _	PAG.	37
ART. 56	OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE _____	PAG.	38
ART. 57	PERSONALE DELL'APPALTATORE _____	PAG.	38
ART. 58	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO _____	PAG.	39
ART. 59	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO _____	PAG.	39
ART. 60	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI _____	PAG.	39
ART. 61	FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI _____	PAG.	40
ART. 62	OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA PER SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI _____	PAG.	40
ART. 63	ESCLUSIONE COMPETENZA ARBITRALE _____	PAG.	40
ART. 64	OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' _____	PAG.	40

ART.1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Per schema di contratto (di seguito anche denominato “capitolato amministrativo”) si intende l'insieme di clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante Comune di Loano ed esecutore con particolare riguardo ai requisiti di idoneità, corrispettivo ed ai contenuti di cui all'articolo 43 del DPR 5 ottobre 2010, n.207 (termini di esecuzione e penali, programma di esecuzione dei lavori, sospensioni e riprese dei lavori, oneri a carico dell'esecutore, contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, modalità e termini di collaudo, modalità di soluzione delle controversie).

Per quanto non previsto dal presente schema di contratto si applicano il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 (Codice appalti e concessioni), nonché i decreti ministeriali e le linee guida ANAC, se emanati.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori per la nuova installazione di un impianto di rivelazione fumo, calore ed incendio a servizio della Casa di Riposo A. Ramella sita in Via Stella 36 – Loano (SV).

Comprende tutte le opere previste negli elaborati di progetto esecutivo.

Sono fatte salve le istruzioni di dettaglio e prescrizioni esecutive che saranno impartite dalla D.L. in corso d'opera nei limiti di legge.

Il suddetto APPALTO comprenderà le opere per l'adeguamento dei locali ascensori, la sala consigliere e gli impianti elettrici a servizio dell'intero edificio.

Sono altresì comprese nell'appalto le prestazioni per:

- mezzi, attrezzature e personale per operazioni di collaudo, prove impiantistiche ed eventuali sistemi di monitoraggio post-lavori;
- prelievi e prove sui materiali e tutte le certificazioni secondo norme vigenti sui materiali e l'esecuzione dei lavori
-

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del progetto è pari ad **euro 54.494,00** oltre IVA nella misura di legge, di cui **euro 53.617,00** per lavori soggetti a ribasso ed **euro 877,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal quadro economico generale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

A	Lavori, esclusi oneri per la sicurezza		€	53.617,00
	Oneri di sicurezza		€	877,00
	Totale		€	54.494,00
B	A disposizione dell'Amministrazione per			
	IVA 22% su lavori e oneri di sicurezza	€	11.988,68	
	Spese tecniche per progettazione, Direzione lavori (IVA 22% e cassa 4% inclusa)	€	7.393,48	
	Incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e spese per polizze assicurative dei dipendenti incaricati	€	272,47	
	Imprevisti e arrotondamenti	€	851,37	
	Totale a disposizione	€	20.506,00	
	Totale progetto		€	75.000,00

ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 61 DPR 207/2010 ed allegato A del medesimo decreto, nonché dell'articolo 84, commi 1 e 5, del D.Lgs.50/2016, le categorie dei lavori sono le seguenti:

Categoria dei lavori		
OS30	(Impianti interni elettrici, telefoni- euro* 54.494,00 ci, radiotelefonici e televisivi)	100 %
Categorie scorporabili o subappaltabili		
	euro	%
	euro	%
Altre categorie		
	euro	%

(*) Gli importi sopra riportati sono comprensivi della manodopera e degli oneri di sicurezza.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il corrispettivo del presente contratto d'appalto è fissato "a corpo" ai sensi dell'art. 16 e 43 del D.PR 207/2010.

il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori ai sensi dell'articolo 118 del DPR 207/2010.

ART. 6 – DOCUMENTI COMPONENTI IL CONTRATTO - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

Costituiscono parte integrante del Contratto i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto ed il presente capitolato amministrativo costituente lo schema di contratto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- le relazioni illustrative, descrittive, tecniche progettuali;
- l'elenco prezzi unitari;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008;
- il cronoprogramma dei lavori;
- le polizze di garanzia.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne la sicurezza, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
- di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie che, il D.L. o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà, provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando l'Ente appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente atto (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).

Resta stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

ART. 7 – SPESE DI CONTRATTO ED ALTRE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto (articolo 105, comma 1, del D. Lgs.50/2016).

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, (per cui il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'*art.icolo25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n.142*, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari) a condizione che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autentica, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa non rifiutato con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ART.9 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO

Il tempo utile per dare ultimati a perfetta regola d'arte tutti i lavori compresi nell'appalto è stabilito in 28 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il capitolato speciale disciplina l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato ai sensi del comma 10 dell'articolo 43 del DPR 207/2010.

ART. 10 – CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

Ai sensi dell'art.43 del DPR 207/2010, sono di seguito indicati, trattandosi di intervento il cui corrispettivo è stabilito a corpo, l'importo e l'aliquota percentuale, riferita all'ammontare complessivo dell'intervento, per ciascun gruppo di categorie omogenee.

Per le lavorazioni a corpo, i pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

ART. 11 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, dovrà

sottostare ad una penale pecuniaria fissata nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'ammontare massimo della penale non potrà superare il 10% dell'importo netto di contratto. Resta inteso che, qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il Committente promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del D.Lgs.50/2016.

L'ammontare della penale applicata dal Responsabile del Procedimento, su indicazione del Direttore dei Lavori, viene applicata in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

In rapporto alla determinazione delle penali, qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali si applicano ai rispettivi importi, salvo che si tratti di lavori di somma urgenza.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno ed è fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri fornitori ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali, in base all'art. 24, comma 1, lett. b) del decreto citato.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs citato; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. I dati raccolti sono quelli prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per tale scopo.

ART. 13 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

Al momento della stipula del contratto, l'Appaltatore deve assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzie previste dall'art.103 del D. Lgs 50/2016.

In particolare si segnala:

garanzia a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria):

Ai sensi e con le modalità dell'articolo 93, comma 1, del Codice degli appalti e concessioni, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta da presentare mediante cauzione o fideiussione.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione può essere costituita da contanti o titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito ovvero nella forma di assegno circolare o libretto al portatore.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)

n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nel caso di A.T.I. costituita le garanzie fidejussorie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, su mandato irrevocabile, ferma restando la responsabilità solidale tra imprese (Articolo 103, comma 10, D. Lgs. 50/2016).

In caso di A.T.I. non ancora costituita la garanzia deve riguardare tutte le imprese che intendono associarsi, a pena d'esclusione (articolo 93, primo comma – ultimo periodo- del D.Lgs. 50/2016)..

La garanzia a corredo dell'offerta copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto per l'ipotesi che l'offerente risultasse aggiudicatario.

Cauzione definitiva:

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Tale ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Detta garanzia fideiussoria è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.

Alla garanzia di cui al presente paragrafo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016 per la garanzia provvisoria.

Nel caso di A.T.I. costituita le garanzie fidejussorie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, su mandato irrevocabile, con responsabilità solidale tra le Imprese raggruppate.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto

dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva (pari al 20 per cento) deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

Decorso il termine di legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dall'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria.

Coperture assicurative:

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti con capitale assicurato pari all'importo contrattuale.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

- danni a cose dovuti a vibrazioni;
- danni a cavi e condutture sottotraccia.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo "orizzontale", le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i raggruppati con responsabilità solidale. Nel caso di associazione temporanea di tipo "verticale", la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile, le garanzie assicurative prestate dalle imprese raggruppate in verticale per le rispettive responsabilità pro-quota.

La copertura assicurativa deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile rubricato “Diffida ad adempiere”, ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di quindici giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente schema di contratto facenti parte integrante del contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Nell'ipotesi di DURC irregolare per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del direttore dei lavori, propone, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni, la risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché nelle ipotesi previste dalla normativa antimafia e dall'articolo 108 del Codice appalti e concessioni.

La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere, anche prima della scadenza, il contratto di appalto, qualora l’impresa dimostri incapacità o negligenza nell’assolvere l’incarico ad essa affidato.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 15 – RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'ENTE APPALTANTE

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà, secondo i termini e le condizioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti in materia di LL. PP., di recedere in qualunque momento dal contratto.

Il recesso darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016 numero 50, commi 1 e 2, da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo di contratto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159, e dall'articolo 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016 numero 50.

ART. 16 – RISERVE ED ACCORDO BONARIO

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni sul procedimento per l'accordo bonario. In ogni caso, prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve sollevate, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del limite di valore (variazione tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale)

Il RUP, entro quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori, attiva la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 per la nomina dell'esperto per la formulazione della proposta motivata di accordo bonario. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori.

Le riserve sono verificate in contraddittorio con la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 205. L'eventuale accordo ha natura di transazione. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano di nuovo l'importo di cui al comma 2, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 sono stati oggetto di verifica.

In caso di reiezione della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta, può essere adito il Giudice ordinario

ART. 17 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110, del D. Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 – DANNI ALLE OPERE ESEGUITE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

ART. 19 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE – LIQUIDAZIONE OPERE CONTABILIZZATE

Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

Appena ricevuta la segnalazione, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di cinque giorni da quello in cui si è verificato l'evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano ancora stati iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare alla dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

L'appaltatore dichiara di essere edotto che, nell'evenienza di danni alle opere cagionati da cause di forza maggiore, come sopra accertate, saranno indennizzate le sole opere contabilizzate. Restano pertanto escluse da ogni indennizzo le opere realizzate ma non allibrate sul libretto delle misure in partita definitiva ed i materiali a piè d'opera.

ART. 20 – SICUREZZA NEI CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

E' obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori, i provvedimenti e le cautele per garantire la vita e l'incolumità degli operai addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare si richiamano tutte le leggi e le disposizioni vigenti riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'Impresa dovrà provvedere tempestivamente a sua cura e spese a presentare le prescritte denunce e segnalazioni di legge agli enti preposti, competenti per territorio, per quanto concerne i ponteggi, gli impianti elettrici, i mezzi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, o per quant'altro necessario, dandone comunicazione documentata prima dell'inizio dei lavori alla stazione appaltante. Gli esiti delle verifiche degli enti preposti dovranno a loro volta essere comunicati alla stazione appaltante a cura della stessa Impresa.

L'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione dei ponteggi secondo le prescrizioni della vigente normativa in merito.

Si richiamano, infine, gli obblighi dell'Impresa derivanti dagli art. 105 comma 17 e dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in ordine alla redazione dei Piani di Sicurezza, nonché in ordine a responsabilità proprie del direttore tecnico di cantiere del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese e operatori nell'ambito del cantiere stesso.

ART. 21 – FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

In concreto l'appalto comprende gli interventi meglio specificati nel precedente articolo 2 del presente schema di contratto.

Il committente si riserva altresì, di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle modifiche che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non contemplati nel contratto d'appalto.

ART. 22 – CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs.50/2016, una volta che sia divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell'offerta.

La consegna è effettuata dal direttore dei lavori su autorizzazione del responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Il verbale di consegna dei lavori, in duplice esemplare, sarà redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'esecutore e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta appaltatrice, ovvero da suo procuratore legale. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- 1) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- 2) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- 3) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone o cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si procede alla sospensione dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questo la richieda.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

- a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
- b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
- c) Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.
- d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto.
- e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.

f) Copia del registro infortuni;

Il committente, ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n.2, provvede all'acquisizione per via telematica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente previdenziale nella cui circoscrizione ha sede la ditta.

Contestualmente alla consegna dei lavori l'Impresa dovrà presentare un programma lavori dettagliato relativo alle modalità di esecuzione delle opere stesse. Al programma sarà allegato un grafico (Diagramma di Gantt) che metterà in risalto il previsto avanzamento mensile delle principali categorie di opere, il tipo, la potenza ed il numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad impiegare in rapporto ai singoli avanzamenti.

ART. 23 – DIFESA AMBIENTALE – GESTIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE EDILIZIA

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;
- adottare, ove tecnicamente possibile, la tecnica della "demolizione selettiva";
- differenziare i rifiuti all'origine, con la separazione dei rifiuti pericolosi e la suddivisione in frazioni omogenee dei rifiuti non pericolosi.

L'appaltatore è tenuto, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, al rispetto dei criteri ambientali minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi. Anche in tali casi resterà invariato l'importo dei lavori come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensione dei singoli materiali.

L'appaltatore è responsabile di tutti i rifiuti che vengono prodotti in cantiere, ivi compresi eventuali rifiuti abbandonati da terzi, anche ignoti, nel cantiere stesso.

Titolare del rifiuto è l'appaltatore e tutti gli oneri (procedure carico/scarico e MUD) per il corretto smaltimento risultano a carico dello stesso appaltatore.

L'appaltatore dichiara di prendere atto che non saranno emessi stati d'avanzamento lavori se non sono stati presentati i formulari, correttamente compilati, attestanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, riportanti il visto di accettazione da parte del destinatario (quarta copia del formulario).

ART. 24 – ORDINI DI SERVIZIO

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori deve essere vistato dal responsabile del procedimento.

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

ART. 25 – IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

L'impianto del cantiere, la sua gestione ed, in generale, la gestione dell'appalto, saranno improntati al principio di un alto livello di qualità urbana, in termini di impatto sulla circolazione stradale, di rumore, di emissioni in atmosfera e di decoro urbano.

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dell'art.43 D.P.R.207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori ed all'ufficio comunale preposto alla viabilità ed alla qualità urbana un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e **deve essere approvato dalla direzione lavori e dall'ufficio comunale preposto alla viabilità ed alla qualità urbana, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Gli uffici competenti hanno altresì la facoltà di impartire prescrizioni vincolanti sulla base del rispetto dei principi sopra richiamati.**

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

I lavori dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 5. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

ART. 26 – OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE – QUALITA' URBANA

L'impianto di cantiere dovrà essere installato nelle immediate vicinanze dei lavori e limitato allo stretto indispensabile a giudizio dell'Amministrazione e col massimo riguardo alla pubblica incolumità, alla circolazione sulla strada ed al libero deflusso delle acque.

In particolare la installazione del cantiere, se non specificatamente descritta negli elaborati progettuali, dovrà essere improntata ai principi di un alto livello di qualità urbana, con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere limitati al minimo gli spazi utilizzati dall'impresa e, di conseguenza, la diminuzione dei posti auto;

- le dotazioni di cantiere (baracche, uffici, servizi) dovranno essere realizzate con materiali non deteriorati e congrui con il decoro della città, ad insindacabile giudizio della direzione lavori e della stazione appaltante per mezzo del R.U.P. e del personale da lui delegato;
- le zone di stoccaggio materiali dovranno essere realizzate secondo principi di ordine e decoro e, in tal senso, dovranno essere recintati e confinati anche con pannelli;

Comunque ogni installazione del cantiere dovrà essere autorizzata dai competenti uffici comunali preposti alla qualità urbana.

L'occupazione del suolo pubblico derivante dai lavori di che trattasi e dall'installazione del cantiere sarà permessa a titolo gratuito, salvo nel caso in cui vengano occupati posti auto a pagamento, nel qual caso l'impresa sarà tenuta al pagamento della tariffa oraria dovuta per ogni singola postazione.

ART. 27 – SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Sono circostanze speciali le avverse condizioni climatiche (aventi carattere di eccezionalità), la forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere ad una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 29 del presente schema di contratto, comprese le varianti resesi necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, come meglio descritte nel già richiamato articolo 29.

Il responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Il direttore dei lavori, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei medesimi, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale redatto con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore deve pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo il predetto caso, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo per la sospensione dei lavori.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 107, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

La sospensione parziale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori per far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi di sospensione per pubblico interesse o necessità, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori e conseguentemente ordina la ripresa.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 6, del Codice appalti e concessioni, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle ivi contemplate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso al sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il direttore lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Le sospensioni e le proroghe devono essere annotate nel giornale dei lavori.

ART. 28 – SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore Lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per le sospensioni di cui al presente articolo, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 29 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori. A tale proposito l'impresa appaltatrice non può pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.

Quando la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, nonché i rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.

Le modifiche non devono alterare la natura generale del contratto.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1664, comma 2, del codice civile, per cui, se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto ad un equo compenso.

Si applica la Parte quarta, Titolo V, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati.

I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate dall'articolo 35 del Codice appalti e concessioni e del 15 per cento del valore iniziale del contratto. La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

La Stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 106, comma 1 - lettera b) – (lavori supplementari) e comma 2 (errore od omissione del progetto esecutivo), del Codice appalti e concessioni entro trenta giorni dal loro perfezionamento, pena sanzione pecuniaria, e pubblica nella sezione del sito "Amministrazione trasparente" l'elenco delle modificazioni contrattuali modificate, indicando l'opera, l'Amministrazione, l'aggiudicatario, il progettista e il valore della modifica.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento della spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'opera.

Sono ammessi lavori supplementari per gli appalti nei settori ordinari con un aumento di prezzo non eccedente il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il Codice degli appalti e concessioni. I lavori supplementari, che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, sono ammessi quando un cambiamento del contraente:

- a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- b) comporti per la Stazione appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.

Con riguardo agli appalti nel settore dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 149 del Codice appalti e concessioni, non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzate a prevenire e ridurre il pericolo di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione appaltante.

Per i beni culturali sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si rendano necessari un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento dei quattro quinti dell'importo contrattuale.

Le variazioni di dettaglio non comportano la sottoscrizione di alcun atto di sottomissione.

Se la variante supera il limite del quinto il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare se accetta la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non risponda alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

Si applica l'articolo 106, comma 1 lettera a) (Revisione del prezzo), lettera d) (nuovo contraente), comma 3, comma 4 e 5.

Una nuova procedura d'appalto è richiesta per le modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di accordo quadro durante il periodo della sua efficacia se diverse da quelle previste al comma 1 e 2 dell'articolo 106 del Codice appalti e concessioni.

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara strumentali all'individuazione del nuovo aggiudicatario. La proroga è prevista agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

ART. 30 - FUNZIONI, COMPITI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- **nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio dei lavori;**
- **comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;**
- la trasmissione alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori medesimi, della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.
- l'organizzazione e l'allestimento del cantiere, comprese tutte le misure di sicurezza, il disarmo, sgombero e pulizia finale dei luoghi dei lavori;
- **tutti gli oneri derivanti dai necessari saggi e verifiche alle strutture esistenti, indagini, prelievi di campioni, prove di laboratorio su materiali strutturali posti in opera (l'approntamento di mezzi uomini ed attrezzature), interessate dai lavori, da effettuarsi senza arrecare danni alle proprietà private o, in caso di impossibilità, a rifondere gli eventuali danni causati;**
- **la diligente e regolare esecuzione del progetto e delle istruzioni ricevute in corso d'opera dalla D.L., impegnando sempre maestranze con professionalità idonea alle lavorazioni da compiere, materiali rispondenti alle specifiche, privi di difetti, e macchine ed attrezzature idonee ed in perfetta efficienza;**
- **la sorveglianza continuativa per tutta la durata dei lavori, diretta o tramite suoi collaboratori, sulla qualità dell'esecuzione dei lavori e sull'ordine e sicurezza del cantiere;**

- **in particolare garantire la presenza continuativa lungo tutto l'orario di lavoro del responsabile del cantiere e della sicurezza;**
- **La verifica preventiva alle operazioni di staffaggio, fori, crene, ecc, di eventuali interferenze, sia con indagine sui luoghi, sia con la collaborazione del personale addetto alla manutenzione degli impianti;**
- tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi;
- l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, l'osservanza delle norme emanate con i DD.P.R. e con i DD.MM. in materia di prevenzione infortuni, nonché quello di cui alla circolare n° 70 del 6 Agosto 1965 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle disposizioni emanate dall'I.S.P.E.S.L. e dalla A.S.L., dei Regolamenti Edilizi e d'Igiene e di quanto altro comunque necessario per prevenire ed evitare il verificarsi degli incidenti;
- l'applicazione durante l'esecuzione delle opere dei contratti di lavoro e della tariffa della mano d'opera in vigore nella provincia di Savona;
- redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza ;
- lo spostamento e la rimozione di tubazioni, cavi, linee, anche provvisorie, pubbliche e private eventualmente esistenti sulle aree interessate dai lavori;
- la guardiania e la sorveglianza, in ottemperanza della Legge n° 646/1982, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose del Comune consegnate all'Appaltatore, estesa anche all'eventuale periodo di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Comune stesso;
- lo spostamento di macchinari, arredi ed incartamenti dai locali oggetto di intervento, nei locali messi a disposizione dal Comune, ivi comprese le opere provvisorie, gli allacci elettrici e telefonici provvisori, ecc.;
- gli operai, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti, gli apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettamenti, apposizione di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna e collaudazione dei lavori che possano occorrere dal giorno della consegna fino all'approvazione del collaudo;
- lo spostamento, la rimozione e le riparazioni eventualmente necessarie di tubazioni, cavi, linee, anche provvisorie, pubbliche e private eventualmente esistenti sulle aree interessate dai lavori, nonché gli oneri derivanti nei confronti degli enti erogatori;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito del cantiere con personale necessario compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto nonché la pulizia dei locali in costruzione e della pista di accesso;
- il pagamento di tutte le spese ed oneri di allacciamento ai pubblici servizi delle utenze definitive (energia elettrica, acqua, gas, telefono, fognature, ecc.);
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, tesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- il mantenimento, anche con opere provvisorie, degli accessi pedonali e carrabili alle preesistenze edilizie nonché delle utenze necessarie alle stesse;
- il mantenimento dell'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa, alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle Imprese che eseguono lavori per conto diretto del Comune;
- il libero accesso al cantiere da parte degli incaricati del "Comitato paritetico territoriale della provincia di Savona per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro nell'edilizia", nonché la fornitura agli stessi di tutte le indicazioni necessarie;

- gli oneri per la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la delimitazione del cantiere stesso nonché la sua pulizia e manutenzione, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei mezzi e delle persone addette ai lavori o che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- predisporre le opportune passerelle adeguatamente protette parapetti e corrimani in corrispondenza di ciascun passaggio pubblico durante le fasi di esecuzione dei lavori;
- eseguire i lavori secondo il programma e le fasi di lavoro indicati in progetto o , in ogni caso, approvato preventivamente dalla D.L.;
- predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di energia elettrica, telefono;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di energia elettrica, telefono, ecc. necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dei predetti servizi;
- l'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni ed inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati;
- l'esecuzione e consegna in triplice copia di cui una riproducibile, immediatamente dopo il completamento, di ogni parte dei disegni e degli schemi aggiornati corredati da una descrizione particolareggiata; in particolare per quanto riguarda gli impianti dovrà essere consegnata tutta la documentazione tecnica sulle apparecchiature e le istruzioni per la conduzione degli impianti medesimi;
- l'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico;
- provvedere alla fornitura ed all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con dimensioni opportune con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori; tale cartello dovrà essere posizionato su supporti stabili (tubi innocenti, ecc.);
- provvedere alla fornitura ed alla vidimazione, all'Ufficio del Registro o Camere di Commercio, del registro di contabilità (tipologia indicata dalla D.L.) ; sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le marche da bollo da apporre sui documenti contabili previste dalla normativa vigente e richieste dalla D.L.;
- a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- di provvedere all'esecuzione dei sondaggi e verifiche in merito alla presenza di sottoservizi, anche in accordo con le società fornitrici e/o con i privati prima dell'inizio dei lavori; gli eventuali danni alle utenze esistenti dovranno essere ripristinati a completa cura e spese dell'appaltatore;
- provvedere all'eventuale esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire;
- la predisposizione di tutte quelle opere, anche speciali, necessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi (energia elettrica, ecc.) anche se ricadenti in aree esterne a quelle interessate dalle opere oggetto di appalto;
- provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;

- la spesa per la fornitura all'Amministrazione di fotografie, a documentazione delle opere in corso in corrispondenza con la redazione di ogni S.A.L. a dimostrazione del progredire dei lavori e delle opere ultimate;
- tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni, aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: Regione, Provincia, VV.FF., ENEL, TELECOM, ecc. ;
- il completo sgombero, entro 10 giorni dalla data di ultimazione degli interventi, dei materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti;
- il trasporto, con mezzi dell'Impresa, degli operai addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di ogni attrezzatura, apparecchiatura, materiale e fornitura, sia per tutti i lavori a corpo che per quelli in economia, nei vari luoghi di lavoro;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- provvedere a comunicare i nominativi e le generalità dei dipendenti dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori che opereranno nel cantiere nonché fornire a tali figure un cartellino di riconoscimento con l'indicazione della ditta, il nominativo e la fotografia;
- fornire e provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- tenere a disposizione del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal d.lgs.81/2008;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano operativo di sicurezza e coordinamento;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;
- tutti gli impianti elettrici ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46 e D.M. 37/2008, dovranno essere realizzati da Ditta Installatrice abilitata ed in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui agli artt. 2 e 3 della stessa Legge n. 46/1990 e D.M.37/2008. Al termine dei lavori la Ditta Installatrice dovrà rilasciare ai sensi dell'art. 9 della Legge 05/03/1990 n. 46 e D.M.37/2008, la prescritta Dichiarazione di Conformità per tutti gli impianti eseguiti, da redigere sull'apposito modello approvato con Decreto Ministero Industria, Commercio e Artigianato e completa di relazione con tipologie dei materiali utilizzati e di copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- per gli impianti elettrici la Ditta Installatrice dovrà altresì rilasciare, ai sensi della Norma CEI 17/13, la Dichiarazione di Conformità di ciascun Quadro Elettrico, completa di documentazione relativa,
- dei risultati delle prove di tipo subite e degli eventuali calcoli di interpolazione relativi alle prove non subite, con riferimento alla targhetta del costruttore con i propri dati e numero di serie di produzione, applicata in posizione visibile su ciascun quadro;
- la consegna, a lavori ultimati, dei disegni "as built";
- tutte le opere (materiale e posa in opera) aggiuntive richieste dagli enti competenti (Comune, Provincia, I.S.P.E.S.L., VV.FF., U.S.L., etc) ai fini di ottenere le prescritte autorizzazioni all'esercizio degli impianti (Certificato di Prevenzione Incendi, etc.);
- durante il corso dei lavori l'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto, in accordo con la D.L., di eseguire o far eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parte di essi, in modo da poter intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, degli elaborati di progetto e delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Le verifiche e le prove in corso d'opera di cui sopra si dovranno eseguire alla presenza della Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Impresa assuntrice. L'Appaltatore dovrà

eseguire, a sua cura e spese, senza che questo comporti alcuna variazione dei termini di ultimazione dei lavori, tutte le riparazioni, le modifiche e la sostituzione di manufatti o di apparecchiature, ordinate dalla Direzione Lavori, sulla base dei risultati delle verifiche e delle prove in corso d'opera di cui sopra.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori senza che possa invocare a sollievo delle sue responsabilità l'intervenuta approvazione dei progetti ovvero la vigilanza effettuata sui lavori da parte della Civica Amministrazione.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità diretta od indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune, comunque inerente l'esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione delle opere in ogni fase e fino ad approvazione del collaudo finale.

L'Amministrazione rimarrà pertanto estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualunque titolo dall'appaltatore il quale manleva l'Amministrazione stessa da ogni responsabilità per i danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che derivino, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni inerenti la manodopera ed è vincolato ad esporre giornalmente, ove possibile, nel cantiere l'elenco dei propri dipendenti e quello del personale delle eventuali ditte subappaltatrici, che operano nel cantiere stesso (con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi della relativa autorizzazione).

ART. 31 – MANODOPERA – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia ove ha la sede la Ditta Appaltatrice, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice appalti e concessioni e dell'articolo 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, convertito nella Legge 98 del 9 agosto 2013, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice appalti e concessioni e dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003 numero 276, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al precedente capoverso, il responsabile unico del procedimento (RUP) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente al fondatezza della richiesta entro l'anzidetto termine, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi della normativa vigente in tema di subappalto, come modificata dal Codice appalti e concessioni.

Nel caso di formale contestazione da parte dell'appaltatore o subappaltatore, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 32 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita di requisiti di idoneità tecnici e morali e delle facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore od il suo rappresentante dovranno comunque dimorare, per tutta la durata dell'appalto, in luogo prossimo ai lavori.

Il mandato, che deve essere valido a tutti gli effetti anche per il ricevimento degli ordini scritti e verbali dell'Ente appaltante, andrà depositato presso la Stazione appaltante, la quale giudicherà sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Ente appaltante si riserva il diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante e/o incaricato, senza che l'Appaltatore, il suo rappresentante e/o incaricato possano esigere alcun indennizzo in dipendenza di tale provvedimento.

Il rappresentante dell'Appaltatore dovrà presentarsi giornalmente, se richiesto dal D.L., presso l'ufficio di Direzione Lavori per relazionare circa l'organizzazione e l'andamento dei lavori e per recepire eventuali disposizioni in merito.

ART. 33 – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nel piano operativo della sicurezza, le norme del presente capitolato contrattuale e le indicazioni ricevute dal Direttore dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;

- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

Con particolare riguardo alla sicurezza in cantiere, il direttore tecnico provvede a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 (articolo 96, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili (articolo 96, comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/2008);
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (articolo 96, comma 1, lettera e) D.Lgs.81/2008);
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori (articolo 96, comma 1, lettera e) D.Lgs.81/2008);
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente (articolo 96, comma 1, lettera f), D.Lgs.81/2008);

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 34 – DIREZIONE DEI LAVORI ED ASSISTENZA CONTRARIA

I Tecnici, designati dall'Amministrazione, cureranno la Direzione e la Sorveglianza dei Lavori con visite periodiche, emanando disposizioni ed ordini orali e scritti per l'esecuzione dell'opera in tutte le sue fasi.

L'Appaltatore dovrà dare prova di volenteroso e leale spirito di collaborazione, seguendone con scrupolo e diligenza tutte le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale, uniformandosi a tutte le istruzioni orali e scritte che la Direzione Lavori formulerà nel corso dell'esecuzione delle opere.

Il fatto che vengano forniti a cura dell'Amministrazione e della Direzione Lavori elaborati anche di dettaglio e che la Direzione presti la sua diligente opera di collaborazione alla buona riuscita del lavoro, assistendo alle varie fasi di esecuzione dell'opera e controllandone la rispondenza agli elaborati, non esime minimamente l'Appaltatore dalla sua piena responsabilità per quanto concerne l'esecuzione delle varie parti e la riuscita delle medesime a perfetta regola d'arte.

Il Direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio, da consegnare all'Appaltatore che sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, salvo il diritto di sottoscrivere l'ordine con riserva nei modi stabiliti degli articoli 190 e 191 del DPR 207/2010.

ART. 35 – RINVENIMENTO DI OGGETTI

L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

ART. 36 – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del presente atto in materia di osservanza dei criteri minimi ambientali, delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente schema di contratto e del capitolato speciale o degli altri atti contrattuali.

Per la provvista dei materiali in genere e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno – a seconda dei casi – applicabili le norme ufficiali UNI, CEI e marchio IMQ, CNR e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione, all'osservanza delle quali l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente schema di contratto e/o capitolato speciale.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Campioni di ogni articolo devono essere messi a disposizione della Direzione Lavori e dei Tecnici Comunali incaricati al controllo; qualora l'Appaltatore proponesse materiali diversi da quelli di Capitolato, questi non dovranno essere inferiori per qualità sotto il profilo tecnico economico a quelli d'offerta. Nel caso in cui l'Appaltatore proponesse materiali di qualità e costo superiori non potrà pretendere alcun compenso dovendosi intendere lo stesso compenso nel corrispettivo dell'appalto.

Ogni manufatto materiale od impianto sarà installato, posto in opera e finito secondo le indicazioni e modalità della ditta fornitrice, e comunque a regola d'arte.

Ogni campione dovrà essere etichettato chiaramente con norme e qualità di materiali e nome del fabbricante. I campioni dovranno essere di taglio adeguato per permettere una corretta valutazione.

Dove sono possibili variazioni di colore, dimensioni o altre caratteristiche del materiale, l'Appaltatore dovrà sottoporre e mostrare il massimo campo di variazioni possibili. I campioni saranno approvati quando la Direzione Lavori ne avrà controllato tutte le voci.

Al termine dei lavori, l'impresa è tenuta a rilasciare al committente tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle normative vigenti e le certificazioni attestanti la provenienza dei materiali nonché la rispondenza a tutte le normative vigenti in materia. La mancata presentazione di una sola delle certificazioni richieste comporterà la sospensione dei pagamenti e del saldo finale.

La Certificazione sui materiali e forniture impiegate nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 37 – VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI

Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nelle descrizioni delle lavorazioni e delle forniture e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

Il prezzo contrattuale definito è accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Il prezzo contrattuale previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti a corpo) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione di quanto indicato nella descrizione delle lavorazioni e delle forniture indicata nei documenti che disciplinano l'appalto.

ART. 38 – VALUTAZIONE DEL CORRISPETTIVO

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture e quant'altro necessario per dare l'opera completa regola d'arte, finita e funzionante in ogni sua parte sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.

Nell'accettare i lavori, oggetto del contratto ed indicati dal presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dichiara:

- **di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di essere edotto sulle condizioni di viabilità presenti nella zona;**
- di aver preso conoscenza delle categorie di lavoro che si presumono predominanti nel corso dell'appalto;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- di aver valutato l'offerta, avendo presa visione del programma lavori e della durata complessiva dell'appalto.
- **la propria disponibilità ad eseguire parte dei lavori durante eventuali festività (natalizie, pasquali o estive), in funzione delle esigenze operative.**

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi sopra indicati non valutati.

I prezzi a misura contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

ART. 39 – VALUTAZIONI DEGLI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del capitolato speciale; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ART. 40 – NUOVI PREZZI

Qualora dovesse rendersi necessario apportare modifiche o integrazioni al progetto posto a base d'asta, che prevedessero categorie di lavoro o forniture non contemplate nel progetto, si procederà alla determinazione di Nuovi Prezzi che saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

In particolare, per la determinazione di tali N.P. si farà riferimento al PREZZIARIO REGIONALE OPERE EDILI – IMPIANTISTICA - ANNO 2018. Tali prezzi saranno comunque sottoposti al ribasso d'asta che caratterizza l'appalto.

ART. 41 – INVARIABILITA' E REVISIONE DEI PREZZI

Non si può procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. E' fatta salva la deroga prevista al comma 1 dell'articolo 106 del Codice appalti e concessioni

Le opere saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.

Il prezzo dell'opera da realizzare è soggetto al ribasso d'asta, e comprende oltre alle spese generali comprese tra il 13% e 17% (ai sensi dell'articolo 32 del DPR 207) e all'utile del 10% a favore dell'Appaltatore, quanto segue:

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, calo, perdite, sfridi, prove tecniche e di controllo, ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera nei luoghi di utilizzo;

per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, ecc., nonché il loro trasporto nei luoghi di lavoro;

per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, accessori, ecc., pronti al loro uso, ecc., il tutto come sopra e nei luoghi di impiego;

ART. 42 – CONTABILITA' DEI LAVORI

La contabilità dei lavori sarà tenuta secondo le norme del DPR 207/2010 per la contabilità dei lavori dello Stato.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre tutti i disegni costruttivi ed i rilevamenti delle opere eseguite per consentire al direttore dei lavori di predisporre la contabilità dei lavori effettivamente eseguiti ed i conseguenti documenti tecnico-amministrativi.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

ART. 43 – STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Il pagamento è previsto in unica soluzione a seguito di redazione di stato di avanzamento finale, redatto dal Direttore dei Lavori, mediante emissione di certificato di pagamento per i lavori eseguiti e contabilizzati comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, in base alla normativa in vigore.

Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati contestualmente allo stato finale, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.

Le liquidazioni della rata finale ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Entro i 15 giorni successivi alla redazione del Certificato di fine lavori, deve essere redatta la relativa contabilità. La contabilità firmata dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore viene trasmessa al Responsabile del procedimento che, entro i successivi 30 gg emettere il relativo certificato di pagamento. Il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'avvenuta emissione dello SAL.

Il certificato di pagamento verrà emesso al netto della ritenuta dello 0,50% di cui sopra.

Sul pagamento in unica soluzione, a conclusione delle opere, verrà effettuata la ritenuta dello 0,50 % di cui sopra, da liquidare solamente dopo l'approvazione della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.

In ragione degli adempimenti prodromici alla liquidazione che gravano sulla P.A, già conoscibili al momento della conclusione del contratto, conseguenti alla natura del contratto, si dà atto che il pagamento degli stati avanzamento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di pagamento e previa presentazione della fattura, che dovrà comunque essere emessa successivamente alla data

del certificato di pagamento ed essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data del medesimo certificato. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione dovrà mettere in mora l'impresa, ai sensi dell'articolo 1206 del codice civile, quale soggetto che non compie quanto necessario affinché il debitore (Amministrazione) possa adempiere l'obbligazione.

In caso di ottenimento da parte della stazione appaltante di un documento unico di regolarità contributiva che segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede al pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile.

Qualora l'intervento sia finanziato con mutuo Cassa DD.PP. o altri Enti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza di eventuali interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei mutui alla Cassa DD.PP. o altri enti e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Tesorerie comunale.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso nel termine per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi di legge.

Ai fini del computo dei termini di pagamento non si terrà conto del tempo necessario all'acquisizione del DURC.

Gli interessi moratori sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, su proposta del direttore dei lavori sentito il responsabile del procedimento, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

L'Impresa si obbliga a rispettare la clausola sulla tracciabilità del flusso finanziario, così come previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n.136. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo devono essere eseguite con mezzi di pagamento che ne consentono, in ogni caso, la tracciabilità, per questo i pagamenti devono essere effettuati unicamente tramite bonifico bancario o postale, fanno eccezione le spese giornaliere di minuta gestione del cantiere di importo inferiore ad euro 1.500,00.

L'Impresa si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale "dedicato" sul quale dovranno essere effettuati i bonifici di pagamento.

L'inadempienza a tale condizione comporta la risoluzione immediata del contratto in qualsiasi rapporto.

ART.43 BIS - ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice appalti e concessioni, è prevista l'erogazione di un'anticipazione a favore dell'appaltatore pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'anticipazione deve essere erogata entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

L'appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 44 – CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE FINALE – PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall'invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al capitolo precedente, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione della fattura, da emettersi successivamente al certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio. La fattura dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione dovrà mettere in mora l'impresa, ai sensi dell'articolo 1206 del codice civile, quale soggetto che non compie quanto necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. Ai fini del computo dei termini di pagamento non si terrà conto del tempo necessario all'acquisizione del DURC.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice appalti e concessioni, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Rimane inteso che il termine di 60 giorni per il pagamento della rata di saldo decorre comunque dalla presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra.

La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 e comma 5 bis, del Codice appalti e concessioni le ritenute dello 0,50 per cento possono essere svincolate solo dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

ART. 45 – ANTICIPAZIONI DI SOMME DA PARTE DELL'IMPRESA

La Stazione Appaltante potrà chiedere all'Impresa delle anticipazioni di somme, nella misura massima non superiore al 5% dell'importo a base d'asta per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali ed opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto.

Resta inteso che tali richieste dovranno risultare da ordini scritti emessi dal Direttore dei Lavori.

Sarà riconosciuto a favore dell'Impresa l'interesse pari alla misura dell'interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, sull'importo anticipato, calcolato per il periodo intercorrente tra la data dell'avvenuto pagamento della/e fattura/e da parte dell'Impresa e quella della liquidazione del SAL comprensivo dell'importo anticipato.

ART. 46 – PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI - GARANZIA

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese sostenute per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Al termine della realizzazione degli impianti prima del rilascio del Certificato di Ultimazione dei Lavori da parte della Direzione Lavori, dovrà essere eseguita una verifica provvisoria degli impianti stessi, ovviamente con esito favorevole.

Tale verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge ed in particolare si dovrà controllare:

- la corrispondenza delle opere realizzate ai disegni, schemi ed altri elaborati di progetto;
- la corretta installazione ed integrità dei materiali utilizzati;

L'Appaltatore dovrà provvedere sollecitamente ed a proprie spese ad adeguare gli impianti, in qualunque misura, qualora dalla verifica risultasse difforme dalle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto o dalle norme in vigore.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, all'Appaltante di prendere in consegna gli impianti e di attivarli, anche se il collaudo dei lavori non ha ancora avuto luogo.

Si intende per garanzia dei lavori, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe all'Appaltatore, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del C.C., di riparare o di sostituire tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestassero per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio.

Sono esclusi dalla garanzia le riparazioni dei danni causati da imperizie del personale addetto all'esercizio degli impianti.

ART. 47 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere, anche prima della scadenza, il contratto di appalto, qualora l'impresa dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico ad essa affidato.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.199 del DPR 207/2010.

ART. 48 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Nel caso di lavori di importo sino a 500.000, 00 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà dell'Amministrazione Comunale sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 237 del DPR 207/2010.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Il Collaudo, delle opere non esonera l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1667 C.C., le opere si intenderanno consegnate definitivamente al Comune con l'approvazione del collaudo provvisorio o l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Non adempiendo l'Appaltatore a tale obbligo, l'Amministrazione procederà alle prescritte riparazioni, valendosi delle somme trattenute a garanzia.

ART. 49 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

ART. 50 – PIANI DI SICUREZZA

Non è prevista la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento in quanto si ipotizza che l'impianto sia realizzato da un'unica impresa e non si individuano altri presupposti per la redazione del suddetto piano.

ART. 51 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, commi 1, lettera a), e contiene quanto riportato nell'allegato XV del D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per cantieri in cui non è prevista la presenza di più imprese, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n° 81 del 2008.

ART. 52 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'art. 15 del D.Lgs n° 81 del 2008.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 53 – CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

ART. 54 – CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui al comma 15 dell'art.105 del Codice appalti e concessioni ed alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 55 – RICONOSCIMENTO PERSONALE DIPENDENTE E CONTROLLO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO MATERIALI

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori e comunque ad ogni variazione, i nominativi del proprio personale dipendente e dei dipendenti degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi che opereranno nell'ambito del cantiere (Legge 4 agosto 2006 numero 248 art. 36 bis, comma 3).

Tutto il personale addetto ai lavori, dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento in cui si dovrà identificare le generalità dell'impresa e il nominativo con fotografia del dipendente, e quant'altro previsto dall'attuale normativa vigente in materia. In particolare, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136, dovrà riportare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi il tesserino deve contenere l'indicazione dell'esecutore committente.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività di cantiere, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

ART. 56 – OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione inerente l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere tutta la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativi al personale dipendente delle Imprese subappaltatrici e copia dei piani di sicurezza.

Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà, provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando l'Ente appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

ART. 57 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L'Impresa risponde dell'idoneità del Responsabile del Cantiere che dovrà essere comunicato alla D. L. prima della consegna dei lavori, ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento alla Direzione Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nel Piano operativo di sicurezza e le indicazioni fornite dal Direttore dei lavori;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'appaltatore dovrà inoltre applicare, e far applicare ad eventuali imprese subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l'impresa, nonché di rispettare e far rispettare ad eventuali imprese subappaltatrici le norme e le procedure previste in materia.

ART. 58 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Al presente appalto si applica la disciplina dell'articolo 105 del Codice appalti e concessioni.

Si segnala inoltre che:

- le prestazioni o lavorazioni dedotte in subappalto non possono superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto;
- per le lavorazioni di cui all'articolo di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice appalti e concessioni, fermo restando il limite complessivo di subappaltabilità, quando il valore delle opere speciali supera il dieci per cento dell'importo totale dei lavori, il limite di subappaltabilità è del trenta per cento per le singole categorie e non può, senza ragioni obiettive, essere suddiviso. In attesa del decreto del Ministro delle Infrastrutture da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del codice appalti e concessioni, le lavorazioni in argomento sono individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito nella L.23 maggio 2014 n.80;
- l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui di cui all'articolo 80 del medesimo Codice.
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

Ai fini del presente articolo è altresì considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 59 – RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore in materia di sicurezza in fase di esecuzione, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente articolo 58.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 60 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

La Stazione appaltante al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo loro dovuto nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definite dall'articolo 5, comma primo lettera a), della Legge 11 novembre 2011, numero 180, c.d. Statuto delle imprese;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nell'ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore trova applicazione l'articolo 30, comma 6, del Codice appalti e concessioni, vale a dire, previo esperimento della relativa procedura, la possibilità di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante delle retribuzioni arretrate dei lavoratori non corrisposte dal subappaltatore.

ART. 61 – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono i seguenti oneri e responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nel piano operativo di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

ART.62 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI PER SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.

ART.63 – ESCLUSIONE COMPETENZA ARBITRALE

Per tutte le controversie che possano insorgere relativamente all'esecuzione degli obblighi di cui al presente capitolato amministrativo è competente il Giudice ordinario del Foro di Savona, salva la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di revisione prezzi e di adeguamento prezzi.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART.64 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore assume le obbligazioni a proprio carico derivanti dall'applicazione del Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 17 marzo 2015 tra il Comune di Loano e l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona, in quanto applicabili con riferimento all'importo del contratto.

Il progettista

Dott. Ing. Marco GAMINARA